**Circ. 14 luglio 2009, n. 2/T****(1)**

**Tributi speciali catastali - Esenzione a favore degli Enti locali - *Legge 15 maggio 1954, n. 228*.**

(1) Emanata dall’Agenzia del territorio.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Alle | Direzioni regionali e Uffici provinciali |
|  |  |  |

**1.** *Premessa*

Sono pervenute alla Scrivente richieste di chiarimenti in merito all’ambito e alla portata delle disposizioni di cui all’articolo unico della *legge 15 maggio 1954, n. 228*, laddove, come noto, si prevede l’esenzione, a favore degli Enti locali, dal pagamento dei tributi speciali catastali.

L’articolato quadro normativo di riferimento, caratterizzato dall’esistenza di disposizioni assai risalenti, cui si sono sovrapposti, nel tempo, vari interventi normativi ha, in effetti, generato dubbi interpretativi con riferimento a specifiche fattispecie.

La tematica portata all’attenzione della scrivente, in particolare, riguarda l’applicabilità a talune fattispecie, assoggettate a tributi speciali catastali ad opera di recenti disposizioni, del citato articolo unico della *legge 15 maggio 1954, n. 228*, il quale testualmente recita: «Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla *legge 17 luglio 1951, n. 575*, e successive disposizioni legislative di proroga.».

Sull’argomento, è opportuno richiamare preliminarmente la circolare n. 41 del 2 dicembre 1974, emanata dalla Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali d’intesa con la Direzione generale delle imposte dirette; con tale documento di prassi, con riferimento all’interpretazione dell’*art. 42 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* - il quale, come è noto, ha previsto «... l’abrogazione delle disposizioni concernenti le esenzioni e le agevolazioni tributarie diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della *legge n. 825 del 1971*» - si è chiarito che «... I particolari regimi di esenzione dai tributi speciali sono da considerarsi tuttora vigenti, nel quadro complessivo delle norme di attuazione della *legge 9 ottobre 1971, n. 825* e successive modifiche e integrazioni».

Tale orientamento è stato sostanzialmente confermato dalla *circolare n. 46/T del 10 febbraio 1998*, emanata dal Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, con la quale - seppur con specifico riferimento al trattamento fiscale applicabile in materia di espropriazione per pubblica utilità - si è precisato che «... le disposizioni abrogative previste dal richiamato articolo 42 non si ritengono applicabili ai tributi speciali catastali, in quanto il Titolo III della Tabella A, concernente tali tributi, allegata al *D.P.R. n. 648 del 1972*, emanato in attuazione della *legge n. 825 del 1971*, e la Tabella B allegata al*decreto-legge n. 323 del 1996*, che sostituisce il citato Titolo III, riportano entrambi in nota che «l’esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge». Si ritiene cioè che detta annotazione sia da riferire in modo precipuo alle disposizioni di legge già vigenti alla data di emanazione del citato *D.P.R. n. 648 del 1972*, salvaguardando in tal modo le specifiche esenzioni dalle stesse previste circa il pagamento dei tributi speciali catastali».

In questo contesto, peraltro, sono stati avanzati dubbi interpretativi in merito alla spettanza della richiamata esenzione con riferimento anche a nuove fattispecie di servizi la cui sottoposizione a tributo speciale è stata prevista da disposizioni entrate in vigore successivamente alla *legge 15 maggio 1954, n. 228*.

**2.** *Quadro normativo di riferimento*

I tributi speciali previsti per i servizi catastali hanno acquisito tale inquadramento con il *decreto legge 31 luglio 1954, n. 533*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 settembre 1954, n. 869*, che, nell’allegata Tabella A, ne stabiliva gli importi.

In precedenza, i citati tributi rientravano nella generale categoria dei "diritti e compensi al personale degli uffici" delle amministrazioni pubbliche posti a carico dei cittadini o di enti in correlazione all’erogazione, da parte delle amministrazioni stesse, di servizi di varia natura.

Con riguardo alla materia catastale, il catalogo dei servizi e i correlati "diritti" trovavano specifico riferimento normativo nella *legge 17 luglio 1951, n. 575*.

L’*art. 1 del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 settembre 1954, n. 869*, nel sopprimere «tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato» ha tuttavia mantenuto in vigore quelli previsti nelle tabelle ivi allegate, "diritti" che hanno contestualmente assunto la denominazione di "tributi speciali" (cfr. art. 2).

Per quanto qui di interesse, l’elencazione dei servizi e dei relativi tributi era originariamente contenuta nel Titolo III della Tabella A, allegata al predetto *decreto legge 31 luglio 1954, n. 533*, tabella poi sostituita da quella allegata al sopra menzionato *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648*.

Successivamente, detta Tabella è stata ulteriormente sostituita dalla Tabella B allegata al *decreto legge 20 giugno 1996, n. 323* [1] - convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1996, n. 425* - la quale ha, fra l’altro, introdotto nuove voci di tariffa, precedentemente non previste, e precisamente:

- presentazione in catasto dei tipi mappali (ex *art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679*);

- dichiarazioni di nuova costruzione (ex *art. 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652*);

- dichiarazioni di variazione (ex *art. 20 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652*).

Sulla delicata questione della compatibilità dell’esenzione di cui all’articolo unico della *legge 15 maggio 1954, n. 228* - esenzione di cui è stata già chiarita la spettanza con riferimento alle disposizioni di legge già vigenti alla data di emanazione del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648* - anche a dette nuove fattispecie, la scrivente ha ritenuto opportuno acquisire, in considerazione del rilevante impatto fiscale della questione, il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Con consultiva n. 2905/08, l’Organo legale ha osservato come già le disposizioni di cui al *decreto legge 31 luglio 1954, n. 533*, abbiano attuato un intervento che è al tempo stesso di mantenimento in vigore e di recepimento della previgente normativa, di talché «... può sostenersi che vi sia continuità, se non addirittura identità» tra «... i diritti e compensi di cui alla *legge 17 luglio 1951, n. 575* e successive disposizioni di proroga» (secondo la formulazione dell’art. unico della legge esonerativi, *L. n. 228/1954*) «ed i tributi speciali istituiti dal *D.L. n. 533/1954*» e successivamente modificati dal *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648*.

Con specifico riferimento al citato *decreto legge 20 giugno 1996, n. 323* (introduttivo delle nuove voci di tariffa), l’Avvocatura Generale dello Stato rileva, inoltre, che «il tenore e la ratio della disposizione non sembrano ostativi ad una estensione della esenzione di cui alla ridetta *legge n. 228/1954*, la quale risulta infatti compatibile con una lettura delle nuove norme tanto di natura esegetica, quanto logico-sistematica. Per un verso, infatti, il *D.L. n. 323/1996* si è limitato ad implementare il Titolo III della Tabella A allegata al *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648*, che, a sua volta, ha sostituito la Tabella A allegata al *D.L. n. 533/1954*. Si registra, pertanto, una indiscutibile continuità normativa, ponendosi il citato *D.L. n. 323/1996*, a valle dell’originario intervento istitutivo dei tributi speciali. Ne discende che, se la normativa di cui alla *legge n. 575/1951* e la relativa esenzione sono state innestate nel *D.L. n. 533/1954*, non si vede la ragione per escludere dall’esenzione i servizi catastali di più recente istituzione, ma di identica natura giuridica, in quanto costituiscono, si ripete, mere implementazioni della originaria Tabella A allegata al più volte citato *D.L. n. 533/1954*.».

[1] Si veda, da ultimo, la Tabella 2 allegata al *decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262* (convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*).

**3.** *Considerazioni conclusive*

In considerazione di quanto sopra, quindi, può concludersi che le disposizioni agevolative di cui all’articolo unico della *legge 15 maggio 1954, n. 228*, si applicano anche ai servizi catastali introdotti in epoca successiva.

Ciò ovviamente, a condizione che sia l’ente territoriale - Regione, Provincia o Comune - il soggetto obbligato all’adempimento previsto (a titolo esemplificativo: dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, presentazione di tipo mappale) e che non si tratti di tributi la cui applicabilità sia espressamente prevista dalla legge a carico dei medesimi enti [2].

Gli uffici provinciali avranno cura di osservare le indicazioni sopra impartite e le Direzioni regionali di verificarne la corretta applicazione.

[2] A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle fattispecie previste al punto 4.1 della previgente Tabella dei tributi speciali catastali, di cui all’*’ 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311*, aggiunto dal *decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*.

Il Direttore

Gabriella Alemanno